



COMUNE DI LABICO

(Provincia di Roma)

Cap. 00030 Telefono e fax 069510260 - e-mail comune@labico.com

DIPARTIMENTO I°

AREA COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Ordinanza n.6

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, c. 4 della legge 15.3.1997 n. 59";
- Vista in particolare la disciplina contenuta nel titolo IV "Orari di vendita" del suddetto decreto legislativo che regola l'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi che svolgono attività di vendita al dettaglio;
- Preso atto delle innovazioni introdotte in materia di orari dal decreto legislativo in argomento;
- Vista la L.R. 29 novembre 2006, n. 21 che nell'art. 26 stabilisce che dalla data del 10/12/2006 cessa di avere applicazione nella Regione Lazio la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e successive modifiche;
- Visto l'art. 10 comma 2 della Legge 31/01/2007, n.7;
- Visto l'art. 17 della suddetta L.R 21/2006 che al comma 2 testualmente recita: Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello indicate gli orari di apertura;

ORDINA

PER I NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO

Che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni seguenti:

- fatto salvo quanto in seguito disposto, gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 22.00; nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite delle 13 ore giornaliere;
- l'esercente è tenuto ad effettuare comunicazione al Comune ed a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartello indicatore;

Chiusura infrasettimanale

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (facoltativa) che può essere scelta dal lunedì al sabato fatte salve le deroghe di seguito disposte. Ai fini della definizione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale il termine dell'orario antimeridiano e l'inizio di quello pomeridiano è fissato alle ore 13.00 per tutti gli esercizi.

Ogni eventuale modifica dell'orario di esercizio, deve essere comunicata per iscritto alla Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima di essere praticata,

Giornate domenicali e festive

Sono festivi: 1 gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio fatte salve le deroghe di seguito disposte:

è data facoltà di sospendere la chiusura domenicale ed il riposo infrasettimanale nel periodo 1 dicembre – 6 gennaio, fatta eccezione per il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio dove è previsto l'obbligo di chiusura.

Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario, l'esercente abbia scelto di effettuare la chiusura infrasettimanale, tale prerogativa è derogata senza necessità di comunicazione nei seguenti casi:

- Nel periodo 01 luglio-31 agosto;
- Nella settimana precedente la Pasqua;
- Nel giorno dell'Epifania;
- Nel giorno del 14 Febbraio;
- Nel giorno della festa della Donna;
- Nel giorno del 19 Marzo;
- Nel giorno della festa della mamma;
- Nella Festa Patronale o simili.

Ulteriori facoltà potranno essere disposte con apposite ordinanze nel rispetto di quanto disposto precedentemente.

Disposizioni speciali

Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio, alle rivendite di giornali, farmacie.

Ferie

La chiusura dell'esercizio per ferie non comporta l'obbligo della comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale a condizione che venga affisso apposito avviso almeno 3 giorni prima della chiusura.

Tre festività consecutive

Nel caso di 3 festività consecutive gli esercizi del settore alimentare dovranno restare aperti nel primo giorno festivo

orari di esercizio per particolari attività artigianali

Non sono soggetti altresì al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 Legge 31/01/2007, n.7, tutte le imprese che esercitano le attività di:

- Acconciatore uomo/donna;
- Estetista e mestieri affini.

Ogni operatore delle attività suddette e negli stessi limiti indicati per i negozianti al dettaglio in sede fissa, può scegliersi l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e la sospensione eventuale giornaliera per i pasti, e può scegliersi facoltativamente una mezza giornata di chiusura settimanale; l'orario prescelto deve essere comunicato per conoscenza al Comune, nonché affisso obbligatoriamente all'ingresso del locale con l'indicazione delle eventuali chiusure infrasettimanali prescelte.

Le attività artigianali che effettuano la vendita al pubblico delle proprie produzioni possono osservare, relativamente agli stessi locali di lavorazione, l'orario relativo ai negozianti in sede fissa. Le attività artigianali di rosticceria, gelateria, pasticceria, pizzeria a taglio e simili, produzione propria di dolci, osservano l'orario relativo ai pubblici esercizi.

PER I PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Per tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la fascia oraria di apertura massima giornaliera è di diciotto ore e precisamente:

dalle ore 06.00 alle ore 24.00, con possibilità di protrazione fino alle ore 01.00 del giorno seguente nei giorni festivi e prefestivi. La fascia oraria minima di apertura giornaliera obbligatoria è di 6 ore. Nell'ambito della fascia oraria prevista per l'attività, i titolari degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario effettivo non sia inferiore all'orario minimo richiesto.

Chiusure facoltative infrasettimanali:

E' data facoltà ai suddetti pubblici esercizi, di osservare uno o più riposi settimanali, tale facoltà può essere esercitata all'atto della comunicazione al Comune dell'orario adottato, ogni variazione dovrà essere comunicata almeno 10 giorni prima. Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario, l'esercente abbia scelto di effettuare la chiusura infrasettimanale, tale prerogativa potrà essere derogata, senza necessità di comunicazione, nei seguenti casi:

- Nel periodo 01 luglio-31 agosto;
- Nella settimana precedente la Pasqua;
- Nel giorno dell'Epifania;
- Nel giorno del 14 Febbraio;
- Nel giorno della festa della Donna;
- Nel giorno del 19 Marzo;
- Nel giorno della festa della mamma;
- Nella Festa Patronale o simili.

Cartello indicatore:

I pubblici esercizi hanno l'obbligo di esporre un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura e le eventuali chiusure infrasettimanali prescelte.

Ferie

La chiusura dell'esercizio per ferie non comporta l'obbligo della comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale a condizione che venga affisso apposito avviso almeno 3 giorni prima della chiusura.

Tutti gli esercizi commerciali sono tenuti ad effettuare la comunicazione al Comune e la relativa apposizione del cartello indicatore gli orari prescelti non oltre 20 giorni dalla notifica della presente.

Ogni infrazione a quanto sopra ordinato sarà punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

I Vigili Urbani e le forze dell'Ordine sono incaricate della sorveglianza ed esecuzione della presente ordinanza.

SI RISERVA

Di emettere eventuali e successivi provvedimenti per la determinazione di ulteriori indirizzi ai quali dovranno attenersi gli esercenti nello stabilire gli orari di apertura e di chiusura, per coordinarli con quelli dei servizi pubblici e degli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali dei cittadini e dei presenti occasionali, anche in relazione alle future determinazioni regionali.

Labico li, 09 febbraio 2007

Il Sindaco
Alfredo Galli